



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470
Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 9/GST del 12 maggio 2021

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/GST (2020/2021)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 12 maggio 2021,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 2/5/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 2/5/2021 AGROPOLI - BUCCINO VOLCI

Il GST letto il preannunzio di reclamo ed il reclamo presentati, nei termini, dalla ASD BUCCINO VOLCI, con il quale ultimo la detta Società ha lamentato che la US AGROPOLI ha fatto partecipare alla gara in epigrafe del 2-5-21 in posizione irregolare il calciatore Manzi Filippo (nato il 24.9.99). La reclamante deduce che il detto calciatore Manzi Filippo non aveva titolo a partecipare alla gara, in oggetto del ricorso, perché in corso di squalifica comminatagli con C.U. 84 del 27.4.21 per una giornata e che il Manzi, pur non avendo preso parte alla gara US FAIANO / AGROPOLI del 28.4.21, non aveva scontata la squalifica perché la gara non è stata omologata così come pubblicato nel CU n. 86 del 30.4.21. A sostegno delle proprie deduzioni la reclamante richiama l'art. 21, comma 4^a, CGS, in cui si sancisce che le gare in cui si considerano scontate le sanzioni inflitte ai tesserati, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica; - rilevato che è stata effettuata da parte della Segreteria del G.S.T. rituale comunicazione alle Società ex art. 67 comma 6 CGS; - rilevato che la reclamante alla luce delle proprie eccezioni e deduzioni chiedeva che alla ASD AGROPOLI venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3 a favore; - visto che la Società US AGROPOLI, a mezzo del proprio procuratore e difensore Avv. Gaetano AITA, giusta procura in calce alla memoria difensiva, notificava il 10.5.21 a questo Ufficio ed alla controparte una memoria con la quale, in accoglimento degli specifici motivi ivi addotti, chiedeva il rigetto del ricorso e l'omologa del risultato della gara. P.Q.M., lo scrivente letto l'art. 21 comma 4^a CGS che così recita " Le gare, in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica, e non sono state annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva.", rileva che la gara US FAIANO / US AGROPOLI del 28.4.21 non ha determinato effetti in classifica in quanto il risultato non è stato omologato (CU n. 86 del

30.4.21) e quindi anche se il Manzi non ha preso parte alla gara US FAIANO / AGROPOLI del 28.4.21, non ha scontato la squalifica inflittagli con CU 84 del 27.4.21 con la conseguenza che la presenza del Manzi Filippo, nella gara in epigrafe, è da ritenersi irregolare perché in pendenza di squalifica.

Il predetto principio trova piena conferma nella decisione, avuta in un caso analogo a quello oggi portato alla cognizione di questo Giudice, dal GST CR Campania, pubblicata in CU n. 94 del 21.2.19 su ricorso della ASD F.C. Avellino, e confermato dalla CSAT - riunione 18.3.19 in CU n. 102 del 21.3.19. P.Q.M., questo GST, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale LND C.R. Campania n. 87 del 6.5.21 così dispone: a) dichiara il ricorso fondato e per l'effetto lo accoglie; b) in applicazione dell'art. 10 comma 1, commina alla Società US AGROPOLI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della ASD Buccino Volcei; c) commina la squalifica per una giornata al calciatore Manzi Filippo (24.9.99) della US Agropoli; d) commina al Dirigente accompagnatore Iannotto Daniel l'inibizione fino al 18.5.21; e) si confermano i provvedimenti disciplinari adottati e già pubblicati. Dispone la restituzione del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Maurizio La Duca**

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 12 maggio 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**